

CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO

delle società del gruppo Wienerberger („committente“)



1. Generalità

(1) Salvo esplicita diversa pattuizione nell'ordine o nel contratto d'appalto o d'opera, gli ordini della **Wienerberger A.G. e della sua controllata („società del gruppo“ oppure „committente“), Wienerberger S.p.A. Unipersonale**, per merci e servizi (in seguito chiamati anche „oggetto della fornitura“) e la stipulazione di contratti d'appalto o d'opera avvengono esclusivamente sulla base delle presenti condizioni d'acquisto. Eventuali condizioni contrarie o divergenti o altre limitazioni del fornitore non diventeranno parte integrante del contratto a meno che nel singolo caso non siano stati esplicitamente accettati per iscritto da parte del committente.

2. Offerta

(1) Nell'offerta ogni offerente dovrà attenersi scrupolosamente alla richiesta del committente e, in caso di variazioni, egli dovrà segnalarle esplicitamente.

(2) L'offerta dovrà essere gratuita e non costituirà alcun obbligo per il committente.

3. Ordine

(1) Gli ordini e le modifiche agli ordini avverranno per iscritto (fax e/o e-mail inclusi). Il contenuto di ordini o modifiche agli ordini trasmessi verbalmente o telefonicamente sarà impegnativo solo nel caso in cui fosse stato confermato per iscritto da parte del committente.

(2) Ogni ordine o modifica agli ordini dovrà essere confermato per iscritto dal fornitore; tale conferma dovrà pervenire presso il committente entro 8 giorni. Nel caso in cui non fosse stato rifiutato per iscritto dal fornitore, alla scadenza di tale termine l'ordine si considererà accettato alle condizioni del committente.

(3) Senza l'autorizzazione scritta del committente, l'ordine non potrà essere passato né parzialmente né interamente a subappaltatori o altri terzi. In ogni caso il fornitore risponderà per le forniture e i servizi dei suoi subappaltatori o subfornitori e garantirà per il loro adempimento.

4. Requisiti dei prodotti

(1) Le forniture e i servizi dovranno corrispondere esattamente ai requisiti qualitativi indicati nell'ordine, in particolare nelle specifiche del capitolato. Nel caso in cui nell'ordine non fossero indicati requisiti qualitativi particolari, l'oggetto della fornitura dovrà presentare perlomeno la qualità commerciale e le caratteristiche di solito presupposte e dovrà rispondere alle disposizioni di legge e amministrative quali in particolare le norme di sicurezza, di tutela del lavoratore e di prevenzione degli infortuni, nonché alle norme applicabili (quali per esempio le norme italiane ISO, le norme DIN, austriache ÖNORM, le norme aziendali) ed alle direttive che sono in vigore sul luogo di destinazione, presso la sede del fornitore e presso la sede del committente (e precisamente in questa successione), tenendo conto dello stato dell'arte e delle regole generalmente riconosciute della tecnica e di tutte le prescrizioni che si basano su di esse.

Salvo esplicita diversa indicazione nell'ordine, le norme e i disegni specificati negli ordini si riferiscono all'ultima versione pubblicata e in vigore al momento dell'ordinazione.

Tutte le prescrizioni del committente dovranno essere richieste dal fornitore a meno che non siano già state messe a disposizione.

(2) Il fornitore dovrà informarsi in modo esauriente sull'uso dell'oggetto della fornitura e sui requisiti che ne derivano.

(3) Nel caso in cui per l'esecuzione dell'ordine fossero necessarie autorizzazioni per l'importazione, l'esportazione o altre autorizzazioni delle autorità, il fornitore procurerà tali autorizzazioni in tempo.

(4) Dovranno essere rispettate tutte le direttive UE inerenti il contrassegno CE, importanti e valevoli per il prodotto oppure, in caso di inapplicabilità del diritto UE, le altre norme di legge nazionali e internazionali applicabili. La relativa dichiarazione di conformità comprensiva della relativa documentazione (in caso di fornitori non UE) sarà parte integrante della fornitura.

(5) Il fornitore dovrà trasmettere un certificato di circolazione merce su quanto richiesto dal committente. Salvo esplicita pattuizione contraria nel contratto, le forniture da paesi extra UE dovranno essere eseguite in accordo con le regole sull'origine preferenziale del rispettivo accordo preferenziale con la UE.

(6) Inoltre il fornitore sarà obbligato a consegnare insieme all'oggetto della fornitura, di sua iniziativa e per intero, tutti i documenti, le istruzioni, i disegni e ogni altra documentazione necessaria per l'uso previsto (installazione, applicazione ecc.) dell'oggetto della fornitura, che il committente necessita per l'uso, la messa in opera, il montaggio, la lavorazione, la tenuta a magazzino, il funzionamento, la manutenzione, l'ispezione, la riparazione di tale oggetto. Su richiesta il fornitore farà immediatamente il nome del rispettivo produttore, importatore o fornitore precedente.

(7) Se in uno stabilimento del gruppo Wienerberger venissero effettuati montaggi, manutenzioni, ispezioni, riparazioni ecc., varranno le direttive sulla sicurezza riferite al sito, destinate alle ditte esterne che evadono gli ordini all'interno degli stabilimenti del gruppo Wienerberger.

(8) Il fornitore metterà a disposizione tutti i componenti e servizi per l'adempimento dei requisiti richiesti dal committente che si intendono già compresi nel prezzo anche nel caso in cui non fossero esplicitamente indicati nell'ordine.

(9) Nel caso in cui per l'oggetto della fornitura fossero previsti dei collaudi, il fornitore sosterrà tutte le spese materiali inerenti e i propri costi del personale. Il fornitore dovrà comunicare al committente la disponibilità per il collaudo in modo impegnativo per iscritto almeno una settimana prima per stabilire con lui una data di collaudo. Se in tale data l'oggetto della fornitura non venisse presentato, le spese personali di collaudo del committente saranno a carico del fornitore.

(10) Nel caso in cui per i vizi constatati fossero necessari ripetuti collaudi oppure ulteriori collaudi, il fornitore sosterrà tutte le spese materiali e i costi del personale inerenti.

(11) Il fornitore sosterrà tutte le spese materiali e i costi del personale inerenti per tutti i certificati di prova del materiale.

5. Messe a disposizione, istruzioni, listini ricambi e montaggi

(1) Gli utensili, i film, gli impianti per la stampa e le altre attrezzature che sono stati prodotti o reperiti dal fornitore esclusivamente per l'esecuzione dell'ordine, diventeranno di proprietà esclusiva del committente al momento del pagamento anche se rimarranno in possesso del fornitore. Su richiesta tali oggetti dovranno essere consegnati al committente.

(2) Tutte le documentazioni e attrezzature che il committente affida al fornitore per la produzione dell'oggetto della fornitura, rimangono di proprietà del committente. Il fornitore non potrà usarle, riprodurle per altri scopi o renderle accessibili a terzi. Su richiesta dovranno essere consegnate al committente insieme a tutte le copie e riproduzioni.

(3) Il fornitore dovrà consegnare i listini ricambi nella lingua nazionale del luogo di adempimento al più tardi insieme alla fornitura; su richiesta del committente dovrà consegnarli anche in lingua tedesca e inglese.

6. Disposizioni particolari per forniture di hardware e software

(1) Il fornitore garantisce che l'hardware e il software forniti non contengono alcun meccanismo di protezione anticopia, blocchi della data, del programma o limitazioni d'uso simili e che sono liberi da diritti di terzi. In ogni caso la fornitura dovrà comprendere una documentazione comprensibile e completa nella lingua nazionale del luogo d'adempimento della fornitura; se ciò non fosse possibile in lingua tedesca e inglese.

(2) Il fornitore concederà al committente per il software fornito un diritto d'uso e di godimento trasferibile e senza limitazioni di tempo e di luogo. Il fornitore sarà obbligato a offrire servizi di manutenzione per l'hardware e il software e ricambi per un periodo di 7 anni a partire dall'erogazione della prestazione conforme al contratto e ad informare di volta in volta sulle versioni di hardware e software più recenti.

7. Prezzi e condizioni di fornitura

(1) Salvo indicazioni diverse nell'ordine, i prezzi si intendono per merci imballate, rese franco luogo di destinazione (DDP), scaricate, comprensive di assicurazione di trasporto e si intendono prezzi fissi.

(2) Il luogo d'adempimento è il luogo di destinazione in base all'ordine e, qualora non fosse indicato, la sede del committente. Il committente avrà comunque il diritto di ricevere le merci a sua scelta anche franco stabilimento del fornitore detrando le spese di trasporto. Il committente dovrà comunicarlo in tempo utile al fornitore qualora facesse uso di tale diritto di scelta. In tal caso, con l'accettazione gli utili e rischi passeranno al committente.

(3) Nel caso in cui nell'ordine venissero indicate le condizioni di fornitura, esse dovranno essere definite secondo gli INCOTERMS 2000. Il fornitore dovrà inviare un avviso di spedizione al rispettivo luogo di ricevimento merce.

(4) Il fornitore dovrà imballare, contrassegnare e spedire le merci pericolose a proprie spese secondo le disposizioni nazionali e internazionali in vigore.

(5) Gli imballaggi a rendere d'uso commerciale dovranno essere accettati indietro dal fornitore a proprie spese.

(6) Il fornitore sarà responsabile per il rispetto delle condizioni di fornitura da parte dei suoi subfornitori, comprese le imprese di trasporto incaricate. Tutte le spedizioni che non potranno essere prese in consegna a causa del mancato rispetto di queste disposizioni saranno immagazzinate a spese e a rischio del fornitore. Il committente avrà il diritto di accertare il contenuto e lo stato di tali spedizioni.

(7) Nel caso in cui il fornitore riducesse i propri prezzi e/o migliorasse le condizioni nel periodo che intercorre fra l'ordine e la fornitura, varranno i prezzi e le condizioni in vigore il giorno della consegna. Gli aumenti di prezzo e le forniture in eccesso saranno accettati con la fattura solo previo consenso scritto del committente prima del ricevimento della fattura stessa. In caso contrario alla fattura originale dovrà seguire una nota di accredito pari al valore eccedente per essere saldata nei termini pattuiti.

8. Bolle di consegna e fatture, certificato d'origine

(1) Ad ogni fornitura dovrà essere allegata una bolla di consegna sulla quale deve essere riportato il numero dell'ordine. In caso di spedizione via nave, sui documenti di spedizione e sulle fatture dovranno essere indicati il nome della compagnia di navigazione e della nave.

(2) Le fatture non dovranno essere allegate alla fornitura. Le fatture senza l'indicazione del numero d'ordine potranno essere respinte.

(3) Le fatture dovranno corrispondere all'ordine per quanto riguarda il modo di esprimersi, l'ordine del testo, delle posizioni e dei prezzi. Le prestazioni in più o in meno dovranno essere indicate a parte in fattura.

(4) Nel caso in cui le fatture non rispondessero ai comma (2) e (3), il committente potrà richiedere l'invio di una fattura regolare. Fino all'arrivo della fattura regolare, la fattura non sarà esigibile.

(5) In caso di fatture all'interno della UE, ogni fattura dovrà comprendere il codice statistico della merce, il peso proprio della merce e le partite IVA delle parti contraenti.

9. Termine di consegna e ritardo di consegna

(1) Nel caso in cui fosse stato concordato un termine di consegna, questo decorrerà a partire dal giorno in cui è stato fatto l'ordine (data di invio). I termini di consegna o di approntamento indicati e/o accordati dal committente sono termini fissi e significano che l'oggetto della fornitura dovrà essere disponibile per il committente il giorno di consegna all'indirizzo di consegna indicati entro gli orari d'ufficio d'uso locale.

(2) Non appena il fornitore ritenesse di non poter effettuare la consegna in tempo utile, egli dovrà informare immediatamente il committente per iscritto indicando i motivi e la probabile durata del ritardo.

(3) A prescindere dal fatto che il fornitore ne abbia colpa o meno, nel caso in cui il termine di consegna concordato non venisse rispettato egli sarà inoltre obbligato a pagare al committente per ogni settimana iniziata di ritardo una penale dello 0,3% fino ad un massimo del 10% del valore totale dell'ordine. Impregiudicati gli ulteriori diritti legali o contrattuali, in caso di ritardo della consegna il committente avrà inoltre il diritto di rescindere dal contratto fissando un congruo termine di respiro. Rimarrà salvo l'esercizio di ulteriori diritti al risarcimento danni.

(4) In caso di consegna prima del previsto, il committente si riserva il diritto di mettere in conto al fornitore il maggior costo che ne deriva (per es. le spese di magazzino).

10. Pagamento e divieto di cessione

- (1) I termini di pagamento decorreranno dal momento stabilito, non prima del ricevimento merce e fattura e dell'adempimento delle condizioni riguardanti il contrassegno CE e la dichiarazione di conformità secondo il punto 4
- (2) Nel caso in cui il ricevimento della merce e il ricevimento della fattura avvenissero in momenti distinti, il termine di pagamento decorrerà da quello posteriore. In caso di contestazioni, la decorrenza dei termini inizierà solo dopo la loro completa evasione. Salvo diversa pattuizione, il termine di pagamento è di 90 giorni data fattura fine mese, il giorno 10 del mese successivo.
- (3) La cessione di importi di fattura è permessa solo previa autorizzazione scritta del committente. Il pagamento non significa il riconoscimento della regolarità della fornitura e quindi la rinuncia dei diritti spettanti al committente.
- (4) Il pagamento non significa il riconoscimento di condizioni e prezzi e non ha alcun influsso sui diritti di garanzia o di altri diritti del fornitore derivanti dalla viziosità del servizio.
- (5) Per il ritardo di pagamento del committente si stabiliscono interessi di mora fino ad un massimo del 5% per anno a partire dalla scadenza. L'eventuale interesse di mora dovrà essere concordato per iscritto tra le parti.

11. Presa in consegna e garanzia

- (1) La conferma di accettazione merce sulla copia della bolla e/o la ricevuta di accettazione merce del committente valgono sempre solo con riserva, vale a dire la merce sarà considerata presa in consegna solo quando dal successivo esame risulterà che non ci siano quantità in difetto e/o vizi.
- (2) Il periodo di garanzia per beni mobili è di 2 anni e decorre dal giorno in cui l'oggetto della fornitura è stato definitivamente preso in consegna dal committente. In ogni caso, la presa in consegna definitiva avverrà solo quando saranno state adempiute le condizioni per il contrassegno CE (se applicabile, altrimenti il contrassegno secondo le norme nazionali e internazionali applicabili) e la dichiarazione di conformità secondo il punto 4(2). Nel caso in cui il committente dovesse prestare garanzia nei confronti dei suoi clienti, entro 6 mesi dall'adempimento dei diritti di garanzia il committente potrà chiedere a sua volta al fornitore la prestazione di garanzia anche dopo i 2 anni di scadenza di questo termine.
- (3) Il fornitore garantirà che l'oggetto della fornitura risponde ai requisiti qualitativi secondo il punto 4 (1) delle presenti condizioni d'acquisto. Inoltre l'oggetto della fornitura dovrà corrispondere in tutti i punti ad un eventuale provino fornito, ad un campione e a qualsiasi descrizione e dovrà essere libero da diritti di terzi. L'oggetto della fornitura e le sue materie prime dovranno inoltre rispondere alle dichiarazioni pubbliche del fornitore e del produttore (in particolare su depliant e nelle descrizioni dei prodotti). Dovranno parimenti rispondere alle dichiarazioni di tutti gli attori intermedi della filiera di produzione o di vendita e alle asserzioni pubbliche di una persona che, tramite l'applicazione del suo nome, marchio o altro contrassegno, si definisce come produttore. La garanzia del fornitore si estende anche ai particolari prodotti dai subfornitori.
- (4) Nel caso in cui l'oggetto della fornitura presentasse uno o più vizi secondo il punto 4 (1), a sua scelta il committente potrà chiedere l'eliminazione del vizio o la fornitura di un oggetto della fornitura esente da vizi (adempimento successivo), potrà ridurre il compenso fino ad un importo adeguato (riduzione del prezzo) o rescindere il contratto (risoluzione del contratto per i vizi della cosa). In tutti i casi sarà sufficiente una dichiarazione stragiudiziale del committente. Il diritto alla riduzione del prezzo o alla risoluzione del contratto per i vizi della cosa esisterà anche nel caso in cui il committente avesse chiesto l'adempimento successivo, il fornitore l'avesse tuttavia rifiutato, non l'avesse eseguito entro un termine adeguato (al massimo 14 giorni), il tentativo di un adempimento successivo fosse fallito oppure gli ulteriori provvedimenti per l'adempimento successivo non fossero accettabili per il committente.
- Non esisterà il diritto alla risoluzione del contratto per i vizi della cosa nel caso in cui la risoluzione del contratto non fosse accettabile per il fornitore in considerazione della rilevanza particolarmente esigua del vizio.
- (5) Ogni spesa e rischio dell'adempimento successivo sarà a carico del fornitore.
- (6) Il committente segnalerà al fornitore immediatamente e senza inutili indugi i difetti dell'oggetto della fornitura (rincorso in garanzia per i vizi della cosa). Saranno comunque fatti salvi i diritti alla garanzia e ogni altro diritto del committente derivanti dalla viziosità dell'oggetto della fornitura sia in caso di presa in consegna dell'oggetto della fornitura da parte del committente che in caso di mancata segnalazione del vizio o di segnalazione non effettuata entro i termini previsti.
- (7) Per i vizi che non potranno essere constatati durante il periodo di garanzia neppure con un dispendio (*di tempo e denaro*) usuale e economicamente ragionevole, anche alla scadenza del periodo il committente avrà il diritto al rincorso in garanzia per i vizi della cosa come minimo 3 mesi dalla scoperta del vizio e il fornitore sarà obbligato a prestare garanzia anche per questi vizi.
- (8) Nel caso in cui il vizio fosse stato segnalato al fornitore entro il periodo di garanzia, la decorrenza del termine sarà sospeso a condizione che i diritti derivanti dalla viziosità vengano fatti valere senza indugi inutili. Se l'oggetto della fornitura venisse sostituito completamente, il periodo di garanzia decorrerà ex novo; in caso di sostituzione parziale ciò varrà solo per le parti sostituite.
- (9) Trascorso invano un termine adeguato per l'adempimento successivo, il committente potrà eliminare il vizio da solo o farlo eliminare da terzi e chiedere il rimborso delle spese occorrenti. Tale diritto gli spetterà anche nel caso in cui: l'adempimento successivo fosse fallito oppure non fosse accettabile per il fornitore per motivi gravi dovuti alla persona del fornitore; il fornitore rifiutasse sul serio e in modo definitivo l'eliminazione del vizio; l'eliminazione del vizio non venisse attuato o non fosse attuabile entro un termine previsto nel contratto o entro un determinato periodo; ci fossero particolari circostanze che, soppesando gli interessi reciproci, giustificano l'immediato autointervento. Il committente potrà chiedere al fornitore un anticipo sulle spese necessarie per l'eliminazione del vizio. Rimarrà in essere la garanzia del fornitore per le forniture nelle quali i vizi verificatisi sono stati eliminati dal committente o da terzi.
- (10) Nel caso in cui un vizio risultasse solo nel corso della lavorazione dell'oggetto della fornitura da parte del committente, in ogni caso gli spetterà come diritto al risarcimento danni anche il rimborso delle spese causategli in relazione con l'uso del materiale difettoso. Il fornitore terrà il committente completamente manlevato e indenne da ogni diritto di garanzia o di risarcimento danni rivendicati nei suoi confronti a causa della merce fornita.
- (11) Per la durata del periodo di garanzia il committente potrà ricorrere ad una trattenuta in garanzia fino al 10% del valore totale dell'ordine, senza interessi.
- (12) Al momento della presa in consegna da parte del committente, l'oggetto della fornitura dovrà essere libero da qualsiasi vincolo di garanzia da parte di terzi.

12. Responsabilità per danni indiretti, responsabilità del produttore e assicurazione

- (1) Il fornitore risponderà senza limiti per i danni provocati ad altri beni giuridici a causa del vizio dell'oggetto della fornitura (danni indiretti).
- (2) Per quanto riguarda i prodotti da lui forniti, intendendo anche i prodotti parziali, il fornitore si impegnerà a risarcire al committente tutti i danni inerenti la responsabilità del produttore nonché a tenere il committente manlevato e indenne da tutti i diritti di terzi, sia per danni alle persone che per danni alle cose, inerenti la responsabilità del produttore.
- (3) Nel caso in cui il fornitore in un secondo momento venisse a conoscenza di circostanze che potrebbero far sorgere diritti inerenti la responsabilità del produttore, egli sarà obbligato a darne

immediata comunicazione al committente e a risarcirgli tutte le spese e ogni danno che derivano al committente in relazione ad eventuali azioni di richiamo o che dovranno essere risarciti a terzi.

- (4) Qualora in casi di responsabilità del produttore sorgessero delle controversie, il fornitore consegnerà tempestivamente al committente tutti i mezzi di prova utili; il fornitore farà tutto il possibile per aiutarlo e rimborserà le congrue spese per tali controversie.
- (5) Vengono esclusi gli eventuali diritti al risarcimento del fornitore per la non tempestiva messa a disposizione.
- (6) Del resto varranno le disposizioni di legge che disciplinano la responsabilità.
- (7) Il fornitore dovrà stipulare a proprie spese un'assicurazione contro la responsabilità civile sufficiente per i danni che fossero causati da lui, dal suo personale o dai suoi collaboratori in relazione alla fornitura dell'oggetto della fornitura. Dietro richiesta egli dovrà comprovare al committente l'ammontare della somma di copertura per evento di sinistro.
- (8) Ad eccezione dei casi di reato commesso con dolo o per colpa grave, sarà esclusa la responsabilità del committente per il perimento o il danneggiamento, da parte del committente, delle macchine, apparecchiature, attrezzature ecc. affidategli dal fornitore.

13. Segretezza

- (1) Il fornitore si impegnerà ad osservare la segretezza sulle informazioni di cui viene a conoscenza in relazione all'ordine, a meno che non siano di dominio pubblico oppure ne sia venuto a conoscenza in altro modo legittimo. Egli utilizzerà i dati di cui ne è venuto a conoscenza esclusivamente allo scopo di evasione dell'ordine. Inoltre il fornitore dovrà osservare la segretezza sui disegni, campioni, modelli, forme e altri documenti di produzione e ausili fornitigli dal committente, che rimangono di proprietà materiale e intellettuale del committente e di cui il committente potrà disporre liberamente. Il fornitore dovrà proteggere tutte queste informazioni e documentazioni dall'accesso di terzi e dovrà far sì che anche i suoi collaboratori interessati rispettino altrettanto la segretezza. Le clausole sulla segretezza e la protezione dei dati rimarranno in essere anche dopo l'esecuzione completa dell'ordine e la conclusione di tutti i rapporti contrattuali con il fornitore.
- (2) Per principio, i dati del fornitore risultanti dalla rispettiva operazione commerciale verranno elaborati con procedimenti automatici solo ai fini dell'evasione del contratto, in particolare ai fini amministrativi e contabili.
- (3) Il fornitore accetterà comunque che i dati in relazione al contratto possano essere elaborati dal committente e trasmessi all'interno del gruppo Wienerberger.
- (4) Il fornitore dovrà trattare la richiesta e l'ordine con riservatezza. Egli risponderà per tutti i danni che derivino al committente a seguito della violazione di tale obbligo.

14. Materiale pubblicitario / menzione di referenze

Solo dietro esplicita autorizzazione scritta del committente il fornitore potrà fare riferimento alla relazione d'affari nel materiale informativo e pubblicitario.

15. Violazione dei diritti di protezione industriali

Il fornitore risponderà per le violazioni di brevetti, licenze o diritti protettivi di terzi a causa della fornitura e dell'uso degli oggetti della fornitura e si accollerà ogni spesa e danno che ne deriva e terrà il committente completamente manlevato e indenne.

16. Risoluzione del contratto

- (1) Senza pregiudizio dei suoi altri diritti, il committente avrà il diritto di risolvere il contratto con effetto immediato, in particolare nel caso in cui
 - fosse stata aperta la procedura fallimentare sul patrimonio del fornitore oppure l'apertura della procedura fallimentare fosse stata respinta per mancanza di copertura dei costi oppure fosse stato autorizzato un procedimento di concordato o si fosse verificato un fatto simile;
 - ci fossero delle circostanze che rendono evidentemente impossibile l'ulteriore esecuzione regolare del contratto.
- (2) In caso di recesso giustificato, a sua descrizione il committente potrà tenere la merce dietro pagamento di un compenso proporzionale oppure renderla a spese del fornitore. In caso di recesso imputabile al fornitore, il fornitore dovrà risarcire al committente anche il maggior costo causato dall'eventuale inoltro della merce a terzi.

17. Diritti applicabile, parziale nullità e interpretazione delle clausole

- (1) Per le condizioni d'acquisto e per tutti i rapporti giuridici fra il committente e il fornitore troverà applicazione la legge austriaca escludendo il diritto d'acquisto dell'ONU e escludendo le norme di rinvio del diritto privato internazionale.
- (2) In caso di inefficacia di una clausola delle presenti condizioni, dovrà trovare applicazione una regolamentazione che si avvicina il più possibile alla clausola non più efficace. L'inefficacia di singole clausole non pregiudicherà la validità delle rimanenti clausole.

18. Foro competente

Per tutte le controversie derivanti direttamente o indirettamente dal rapporto contrattuale sarà foro competente esclusivo il tribunale competente per materia della sede del committente, che in Italia è il tribunale di Bologna. Nel caso in cui il fornitore avesse la propria sede al di fuori della UE, tutte le controversie risultanti dal presente contratto o relative alla sua violazione, risoluzione o nullità saranno definite in modo definitivo in base al Regolamento di conciliazione e di arbitrato del Tribunale arbitrale internazionale della Camera di commercio austriaca a Vienna (regolamento viennese) da tre arbitri nominati in base a detto regolamento. In ogni caso il committente avrà il diritto di citare il fornitore in giudizio presso la sede del fornitore.

Timbro, data e firma del fornitore
per accettazione delle condizioni generali (documento in due pagine)